



## **DISCIPLINA DELLA SCHEDA CARBURANTE / FATTURA NELLA CESSIONE DEI CARBURANTI**

Spresiano, 12 aprile 2017

Le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuati da parte di soggetti IVA sono soggette ad una specifico disciplina derogatoria delle ordinarie regole previste dal DPR 633/72 in materia di certificazione delle operazioni.

Tali cessioni perciò non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1 DPR 696/1996), bensì alla **disciplina della scheda carburante** che sostituisce a tutti gli effetti la fattura (prevista dal comma 3 articolo 22 del DPR 633/1972).

*Salvo alcune eccezioni, per la cessione di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, metano, GPL, ecc.) presso impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all'art. 21 del DPR 633/1972.*

La disciplina generale della scheda carburante è contenuta nel DPR 444 del 10 novembre 1997. Essa rappresenta il documento idoneo a certificare gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione dai soggetti Iva nell'esercizio di impresa, arte o professione.

All'atto di ogni rifornimento, l'addetto alla distribuzione è tenuto a:

- Indicare la data, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente dell'impianto di distribuzione, l'ubicazione dell'impianto,
- Convalidare quanto sopra con l'apposizione della firma

### **Eccezioni:**

Non è invece possibile utilizzare la scheda carburante nei seguenti casi:

- a) Acquisti di carburante per autotrazione NON effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
- b) Acquisti di carburante NON per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (esempio motori fissi);
- c) Acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali NON può essere verificata la destinazione;
- d) Rifornimenti durante l'orario di chiusura (self service) o assenza del personale;
- e) Procedura di netting in uso nel settore petrolifero;
- f) Cessioni nei confronti di Stato, enti pubblici, istituti universitari e enti ospedalieri, istituti di assistenza e beneficenza;
- g) Cessioni nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 298/1974;

- h) Acquisti effettuati per carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non possono circolare su strada.

**In tutte queste ipotesi si applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente.**

Nel caso in cui l'acquisto di carburante è effettuato in Italia, da un soggetto Iva estero o all'estero, da un soggetto Iva italiano, a richiesta del cliente, il distributore emette fattura (si tratta in questo caso di una facoltà).

Tali operazioni sono considerate cessioni interne, rilevanti ai fini Iva nello Stato in cui il rifornimento è effettuato, con la conseguenza che nella fattura emessa dal distributore va ordinariamente applicata ed esposta l'Iva ( dello Stato in cui il rifornimento è effettuato)

#### **RIFORNIMENTI SELF SERVICE IN ORARI DI CHIUSURA E ASSENZA DEL PERSONALE (di cui al precedente punto D)**

La CM 205/E/1998 ha precisato che nel caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici. Successivamente il cliente consegna/invia al gestore del distributore detti buoni, il quale emetterà la fattura, anche cumulativa per più buoni di consegna.

#### **CONTRATTO DI NETTING (di cui al precedente punto E)**

La procedura di netting prevede il rifornimento attraverso specifiche carte (che normalmente vengono rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere) a soggetti che percorrono molti chilometri.

Si tratta di un contratto di somministrazione secondo il quale il gestore dell'impianto di distribuzione di carburante effettua a favore della società petrolifera delle cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera stessa.

Quindi l'impresa utilizzatrice stipula un contratto di somministrazione per la fornitura del carburante per autotrazione con la società petrolifera, il rifornimento è effettuato presso il distributore utilizzando una tessera magnetica, rilasciata dalla compagnia petrolifera.

Al momento dell'erogazione l'utilizzatore non paga nulla all' esercente, dopo il rifornimento viene rilasciato un buono di consegna del carburante prelevato, e l'importo sarà saldato successivamente come da contratto.

In presenza di questo contratto il distributore emette periodicamente fattura nei confronti della compagnia petrolifera (relativa al carburante somministrato a favore delle imprese aderenti alla convenzione) la compagnia petrolifera emette una fattura nei confronti delle singole imprese aderenti sulla base dei buoni di consegna rilasciati ad ogni rifornimento.

In questo caso non si applica la disciplina della scheda carburante perché si tratta di un contratto di somministrazione di carburanti e non di cessione di beni.

#### **AUTOTRASPORTATORI (di cui alla precedente punto G)**

L'esclusione opera nel caso di autotrasportatori di cose per conto terzi. Si evidenzia quindi che per l'autotrasportatore di cose in conto proprio non opera una vera e propria esclusione dalla possibilità di utilizzo della scheda carburante. Tuttavia la fattura si rende necessaria affinché l'autotrasportatore possa fruire dei crediti d'imposta spettanti (così come disposto dal Dpr 277/200).

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sandrin & Vettorello